

L. 23 febbraio 1995, n. 43

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario

Publicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1995, n. 46. La presente legge (qui riportata, per comodità di consultazione, in appendice alla *L.R. 6 febbraio 2010, n. 4* e della quale non costituisce parte integrante) è recepita nell'ordinamento regionale con le sue modifiche ed integrazioni, ivi comprese quelle apportate, da ultimo, dall'*art. 2 della citata L.R. n. 4/2010*, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alla Regione Calabria.

Per comodità di consultazione si è ritenuto opportuno aggiungere il testo della L. 23 febbraio 1995, n. 43, aggiornato con le modifiche intervenute successivamente, ivi comprese quelle apportate, da ultimo, dalla presente legge, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alla Regione Calabria.

Articolo 1

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.
2. Quaranta dei consiglieri assegnati alla Regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella *legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni ⁽⁴³⁾.
3. Nove dei Consiglieri assegnati alla regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti ⁽⁴⁴⁾. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ⁽⁴⁵⁾. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'articolo della *legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 9, comma 6, primo periodo, del *decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*. In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'*articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni, è ridotto alla metà.
4. Ai fini di cui al comma 3, in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di

apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.

5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3 ⁽⁴⁶⁾.

6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina ⁽⁴⁷⁾.

7.... ⁽⁴⁸⁾.

8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'*articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. [Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo] ⁽⁴⁹⁾.

9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo ⁽⁵⁰⁾.

10.... ⁽⁵¹⁾.

11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli *articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.

12. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni, in sede di prima applicazione della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

(42) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1995, n. 46. La presente legge (qui riportata, per comodità di consultazione, in appendice alla *L.R. 6 febbraio 2010, n. 4* e della quale non costituisce parte integrante) è recepita nell'ordinamento regionale con le sue modifiche ed integrazioni, ivi comprese quelle apportate, da ultimo, dall'*art. 2 della citata L.R. n. 4/2010*, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alla Regione Calabria.

(43) Comma così modificato, limitatamente alla Regione Calabria, dall'*art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1* (aggiunto dall'*art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4*), a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione della suddetta *L.R. n. 4/2010* (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3 della medesima legge*).

(44) Gli attuali primo e secondo periodo così sostituiscono, limitatamente alla Regione Calabria, l'originario primo periodo per effetto dell'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1* (aggiunto dall'*art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4*), a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione della suddetta *L.R. n. 4/2010* (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3 della medesima legge*). Il testo del periodo sostituito era il seguente: «Un quinto dei consiglieri

assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dagli articoli seguenti.».

(45) Gli attuali primo e secondo periodo così sostituiscono, limitatamente alla Regione Calabria, l'originario primo periodo per effetto dell'*art. 2, comma 1, lettera b)*, *L.R. 7 febbraio 2005, n. 1* (aggiunto dall'*art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4*), a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione della suddetta *L.R. n. 4/2010* (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della medesima legge). Il testo del periodo sostituito era il seguente: «Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dagli articoli seguenti.».

(46) Ai sensi dell'*art. 2, comma 1, lettera c)*, *L.R. 7 febbraio 2005, n. 1* (aggiunto dall'*art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4*), il presente comma non si applica, a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione della suddetta *L.R. n. 4/2010* (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della medesima legge), alla Regione Calabria.

(47) La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422 (Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma 6.

(48) Sostituisce la lettera d) del comma 2 dell'*art. 9, L. 17 febbraio 1968, n. 108*.

(49) Periodo abrogato, limitatamente alla Regione Calabria, dall'*art. 2, comma 1, lettera d)*, *L.R. 7 febbraio 2005, n. 1* (aggiunto dall'*art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4*), a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione della suddetta *L.R. n. 4/2010* (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della medesima legge).

(50) Comma così sostituito, limitatamente alla Regione Calabria, dall'*art. 2, comma 1, lettera e)*, *L.R. 7 febbraio 2005, n. 1* (aggiunto dall'*art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4*), a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione della suddetta *L.R. n. 4/2010* (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.».

(51) Sostituisce l'*art. 13, L. 17 febbraio 1968, n. 108*.

Articolo 2

1. La votazione per l'elezione del consiglio regionale avviene su un'unica scheda ⁽⁵²⁾. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonchè il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale anche non collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato. 2. Qualora l'elettore esprime

il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata ⁽⁵³⁾.

(52) Per il modello di scheda di votazione vedi gli allegati A e B alla L.R. 6 febbraio 2010, n. 4 (come disposto dall'art. 2, comma 3, della stessa legge).

(53) Articolo così sostituito, limitatamente alla Regione Calabria, dall'art. 2, comma 2, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 (aggiunto dall'art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4), a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione della suddetta L.R. n. 4/2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Articolo 2. 1. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.».

Articolo 3

1.... ⁽⁵⁴⁾.

2.... ⁽⁵⁵⁾.

3.... ⁽⁵⁶⁾.

(54) Apporta modifiche e integrazioni al terzo comma dell'art. 15, L. 17 febbraio 1968, n. 108.

(55) Inserisce 4 commi dopo l'undicesimo, all'art. 15, L. 17 febbraio 1968, n. 108.

(56) Aggiunge un comma all'art. 16, L. 17 febbraio 1968, n. 108.

Articolo 4

1. Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo della *legge 7 giugno 1991, n. 182*, e successive modificazioni, contestualmente all'elezione per il primo rinnovo dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2....⁽⁵⁷⁾.

(57) Comma abrogato dall'art. 8, L. 30 aprile 1999, n. 120. Apportava modifiche e integrazioni alla L. 7 giugno 1991, n. 182 e al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Articolo 5

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari ad euro 34.247,89⁽⁵⁸⁾ incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0054⁽⁵⁹⁾ per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 34.247,89⁽⁶⁰⁾. Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.

2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nella lista regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota⁽⁶¹⁾. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della *legge 5 luglio 1982, n. 441*.

3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste⁽⁶²⁾.

4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della *legge 10 dicembre 1993, n. 515*, e successive modificazioni:

a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di lire 5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8;

b) articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i Presidenti dei consigli regionali;

c) articolo 11;

d) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il Presidente del consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale circoscrizionale;

e) articolo 13;

f) articolo 14;

g) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il Presidente del consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo della *legge 18 novembre 1981, n. 659*, e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'*articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659*; comma 19, primo periodo.

5. La dichiarazione di cui all'*articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515*, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.

(58) L'originario importo di lire 60 milioni è stato rivalutato prima a lire 62.265.910 dall'art. 1, D.M. 21 marzo 2000 (Gazz. Uff. 30 marzo 2000, n. 75) e poi ad euro 34.247,89 dall'art. 1, D.M. 12 marzo 2005 (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n. 65).

(59) L'originario importo di lire 10 è stato così rivalutato dall'art. 1, D.M. 12 marzo 2005 (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n. 65).

(60) L'originario importo di lire 60 milioni è stato rivalutato prima a lire 62.265.910 dall'art. 1, D.M. 21 marzo 2000 (Gazz. Uff. 30 marzo 2000, n. 75) e poi ad euro 34.247,89 dall'art. 1, D.M. 12 marzo 2005 (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n. 65).

(61) Periodo così modificato, limitatamente alla Regione Calabria, per effetto dell'art. 2, comma 4, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 (aggiunto dall'art. 2, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4), a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione della suddetta L.R. n. 4/2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge).

(62) Comma prima modificato dall'art. 1, D.M. 21 marzo 2000 (Gazz. Uff. 30 marzo 2002, n. 75) e poi così sostituito dall'art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 2.

1. Il contributo di cui al secondo comma dell'*articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659*, e successive modificazioni, è determinato nella misura risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.200 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 23 miliardi e 800 milioni per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lo stesso anno.

2. Il contributo è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata ⁽⁶³⁾.

(63) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 1, L. 29 novembre 2004, n. 298.

Articolo 7

1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento.

Articolo 8

1. Se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra consiglio e giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del consiglio regionale è ridotto ad un biennio.

2. Con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica dichiara che si è verificato il presupposto previsto dal comma 1 per la riduzione della durata in carica del consiglio regionale.

Articolo 9

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
